

anno 11 numero 5 settembre ottobre 2017

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 11 numero 5
settembre ottobre 2017



email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.esproprioonline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, verificata in originale.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 6 novembre 2017 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN 1971-999 X | EOL61 | Collana Osservatorio di Giurisprudenza | nic 293 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it – € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all'IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533 specificando nella causale "abbonamento rivista EOL bimestrale". Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.territorio.it - www.exeo.it

VINCOLI A VIABILITÀ E PARCHEGGI: NON DECADONO

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.895 del 03/07/2017

Relatore: Bernardo Massari - Presidente: Armando Pozzi

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI

Sintesi: Gli strumenti dedicati all'attuazione della pianificazione urbanistica si distinguono tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi - secondo una linea di discriminazione che ha un preciso fondamento costituzionale alla stregua dell'art. 42 Cost. il quale disciplina separatamente l'espropriazione, al terzo comma, e i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale, al secondo comma.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI → ESPROPRIATIVI → NOZIONE

Sintesi: I vincoli espropriativi, soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può, quindi, coesistere con la proprietà privata.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI → CONFORMATIVI → PARCO, GIOCO, SPORT

Sintesi: Non può attribuirsi carattere ablativo ai vincoli che regolano la proprietà privata finalizzandola al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità che consegue alla destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, che comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo conformativo funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione del territorio urbano.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI → CONFORMATIVI → PARCHEGGIO

Sintesi: L'indicazione delle opere di viabilità e parcheggi nel piano regolatore generate comporta, di regola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate e non ha carattere espropriativo.

Estratto: «6. Con i motivi aggiunti successivamente notificati i ricorrenti, premessa la natura espropriativa dei vincoli imposti sui loro terreni con le previsioni a "viabilità urbana" e a "parcheggio pubblico" ne domandano l'accertamento della decadenza a far data dal 26 novembre 2013. La domanda non è suscettibile di accoglimento. 6.1. Come è noto, gli strumenti dedicati all'attuazione della pianificazione urbanistica si distinguono tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi - secondo una linea di discriminazione che ha un preciso fondamento costituzionale alla stregua dell'art. 42 Cost. il quale disciplina separatamente l'espropriazione, al terzo comma, e i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale, al secondo comma. I vincoli espropriativi, soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può, quindi, coesistere con la proprietà privata. Di converso, per giurisprudenza consolidata, non può

invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata finalizzandola al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità che consegue alla destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, che comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo conformativo funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione del territorio urbano (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 01 luglio 2015 n. 3256; id., sez. IV., 3 dicembre 2010, n. 8531; Id., sez. IV., 23 dicembre 2010, n. 9772; Id., sez. IV., 13 luglio 2011, n. 4242; Id., Sez. IV., 19 gennaio 2012, n. 244; ivi riferimenti ulteriori). Nel caso di specie, in relazione alla particolare collocazione dell'area, l'amministrazione resistente (come risulta dal certificato di destinazione urbanistica depositato dagli stessi ricorrenti) ha attribuito all'area destinazione a viabilità sin dal PRG del 1988 e a parcheggi pubblici sin dal Regolamento Urbanistico del 2005 in relazione alle scelte generali suo tempo compiute. Tali previsioni, rispondenti ad un interesse generale della pianificazione comunale, hanno sempre trovato conferma negli strumenti urbanistici successivi che, come rilevato condivisibilmente da controparte, non comportano un vincolo ablativo giacché secondo l'indicazione della Suprema Corte "l'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generate comporta, di regola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate e non ha carattere espropriativo, comportando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree" (Cass. Civ., sez. I, 30 giugno 2016, n. 13425; nello stesso senso, Cass. Civ., 23 aprile 2001 n. 173).»

L'ESISTENZA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO IMPEDISCE IL SILENZIO ASSENSO SULLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.630 del 04/07/2017
Relatore: Angela Fontana - Presidente: Roberto Politi

PROCEDURA -> SILENZIO -> SILENZIO ASSENSO

Sintesi: La circostanza che sul bene oggetto di istanza di permesso di costruire sia stato apposto un vincolo preordinato all'esproprio rileva ai fini della (non) configurabilità del silenzio assenso secondo la formulazione del vigente art. 20, comma 8 del d.P.R. 380 del 2001. Ed infatti, benché il vincolo esistente non possa essere qualificato alla stregua di un vincolo relativo all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale (la cui esistenza rappresenta occasione di espressa deroga da parte del legislatore per la configurabilità del silenzio assenso), esso, tuttavia, costituisce pur sempre - nei limiti della sua efficacia temporale - un limite alla disponibilità del bene da parte del privato che cessa solo in presenza di un nuovo e diverso esercizio del potere da parte della amministrazione procedente.

Estratto: «3.1 La circostanza che sul bene oggetto di istanza di permesso di costruire sia stato apposto un vincolo preordinato all'esproprio rileva ai fini della configurabilità del silenzio assenso secondo la formulazione del vigente art. 20 del d.P.R. 380 del 2001. Ed infatti, benché il vincolo esistente non possa essere qualificato alla stregua di un vincolo relativo all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale (la cui esistenza rappresenta occasione di espressa deroga da parte del legislatore per la configurabilità del silenzio assenso), esso, tuttavia,

costituisce pur sempre – nei limiti della sua efficacia temporale – un limite alla disponibilità del bene da parte del privato che cessa solo in presenza di un nuovo e diverso esercizio del potere da parte della amministrazione procedente. Nel caso in esame, tuttavia, l'amministrazione non ha portato a conclusione il procedimento avviato su istanza del signor Correale ai fini del rilascio del titolo edilizio in ciò contravvenendo all'obbligo di legge, espresso nell'art. 2 della L.241 del 1990, che impone che ciascun procedimento debba essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Non può, a tale fine, ritenersi conforme all'obbligo di legge l'aver da parte della amministrazione comunicato, nel preavviso di diniego, la ragione ostativa all'accoglimento della proposta istanza costituita dalla preesistenza sul bene di un vincolo preordinato all'esproprio dovendo l'amministrazione esprimere tale ragione mediante l'adozione di un provvedimento definitivo. 4. Per le esposte ragioni, il ricorso va accolto limitatamente all'obbligo del comune di Agnana Calabria di concludere il procedimento avviato sulla istanza proposta dal signor Alfredo Correale in data 1 marzo 2016; a tale riguardo, soggiungendosi come tale adempimento dovrà essere posto in essere dalla suindicata Amministrazione comunale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.»

ERRONEA CONDANNA DEL PAGAMENTO DELL'INTERA INDENNITÀ AL COMPROPRIETARIO: SE PASSATA IN GIUDICATO VA OTTEMPERATA

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.788 del 04/07/2017

Relatore: Carlo Testori - Presidente: Carlo Testori

GIUDIZIO → GIUDICATO → OTTEMPERANZA

Sintesi: La sentenza passata in giudicato va ottemperata anche se contiene un eclatante fraintendimento (è stato ordinato il pagamento per l'intero a un semplice comproprietario).

Estratto: «6) Dalla lettura della sentenza risulta: a) che in quel giudizio i sigg. Bronzino si sono qualificati comproprietari del fondo oggetto di occupazione (così si legge a pag. 3, in cui peraltro manca qualsiasi riferimento alla quota di proprietà dei predetti); b) che la Corte di Appello ha disposto una consulenza tecnica onde accertare l'indennità di occupazione, che è stata stabilita sulla base di un'estensione delle aree occupate pari a mq. 50.862, presumibilmente corrispondente al totale della superficie interessata dall'occupazione (si veda pag. 12 della sentenza); c) che nella sentenza non si fa mai cenno a una quota di proprietà degli attori pari al solo 50% della superficie occupata; d) che la quantificazione di lire 209.643.609 è espressamente riferita nella sentenza (pag. 21) alla "indennità di occupazione temporanea, dovuta dalla Regione Piemonte ai Bronzino per il periodo dal 27-9-1996 al 30 -6-1999"; e) che nel dispositivo si dichiara l'obbligo della Regione Piemonte di "depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma capitale di lire 209.643.609 a favore di Bronzino Michele e Bronzino Guido con gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità, a titolo di occupazione legittima per il periodo dal 27 settembre 1996 al 30 giugno 1999". 7) In relazione a quanto sopra si può dunque affermare: - che la Corte di Appello ha deciso la causa senza mai evidenziare che la quota di proprietà delle aree occupate, complessivamente in capo ai sigg. Bronzino, corrispondeva al solo 50% (si può anzi ragionevolmente ipotizzare che di tale circostanza la Corte non avesse consapevolezza); - che la quantificazione dell'indennità di

occupazione è stata operata sulla base dell'intera proprietà e che agli odierni ricorrenti è stata riconosciuta la spettanza dell'intera somma così determinata;- che, anche a ritenere erronee le conclusioni raggiunte nella sentenza, la stessa è comunque passata in giudicato sulla base di un dispositivo, confermato dalla motivazione (cfr. precedenti punti 6.d - 6.e) che vincola la Regione Piemonte a depositare e, quindi, a pagare agli odierni ricorrenti l'intera somma quantificata nella decisione, pari a lire 209.643.609,8) Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, senza possibilità di seguire un'interpretazione (quella patrocinata dalla Regione Piemonte) che, se anche può apparire sostanzialmente più giusta, ha l'insuperabile difetto di confliggere con il giudicato.»

OCCUPAZIONE EX ART. 49: È SUFFICIENTE EVIDENZIARE LA SUA STRUMENTALITÀ ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.1530 del 05/07/2017

Relatore: Valentina Santina Mameli - Presidente: Ugo Di Benedetto

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → OCCUPAZIONE
→ NON NECESSARIO

Sintesi: Il decreto di occupazione d'urgenza non deve essere preceduto dalle comunicazione di avvio del procedimento, essendo atto esecutivo dell'approvazione del progetto, in relazione al quale il previo contraddittorio non ha alcuna utilità.

OCCUPAZIONE → DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 → MOTIVAZIONE

Sintesi: L'esigenza della motivazione che giustifica il decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis dpr 327/2001, nel caso di opere di cui alla legge n. 443 del 2001, coincide con la circostanza che l'opera sia stata effettivamente inclusa nel relativo programma approvato dal CIPE.

OCCUPAZIONE → TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO → MOTIVAZIONE

Sintesi: L'occupazione temporanea di aree non preordinate all'esproprio, di cui all'art. 49 del DPR n.327/2001, è funzionale all'approvvigionamento di materiali, all'impianto di cantieri ovvero alla fruizione di altre utilità necessarie all'esecuzione di un'opera pubblica. È pertanto idonea la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato che dia conto, anche succintamente, della strumentalità e della funzionalità dell'occupazione alla corretta esecuzione dei lavori.

Estratto: «Il ricorso è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:1) violazione dell'art. 166 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001; violazione del principio partecipativo e del giusto procedimento: il decreto di occupazione d'urgenza non sarebbe stato preceduto dalle comunicazione di avvio del procedimento, nonostante in sede esecutiva il progetto abbia subito delle modifiche; 2) violazione degli artt. 22 bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001; difetto di motivazione; violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità:i decreto impugnati (di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea) non sarebbero motivati in riferimento, rispettivamente, i) alle ragioni di particolare urgenza che fondano la disposta occupazione preordinata all'esproprio delle aree di proprietà della Tamoil Italia S.p.a.

per far luogo all'ampliamento del sedime stradale della Nuova Cassanese e ii) alle concrete esigenze di carattere tecnico e cantieristico che richiedono l'occupazione di un'ulteriore area;3) eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa: i provvedimenti impugnati non consentono il mantenimento di una relazione equilibrata tra gli interessi della collettività a veder realizzata l'opera pubblica ed il diritto del singolo a godere del bene di proprietà e ad esercitarvi l'attività d'impresa, diritti entrambi costituzionalmente tutelati. Quanto al primo motivo di ricorso, va innanzi tutto rilevato che i decreti impugnati costituiscono atti esecutivi dell'approvazione del progetto, in relazione ai quali la preventiva comunicazione ai privati non ha alcuna utilità. In ogni caso il progetto esecutivo, approvato da CAL nel settembre 2010, è stato reso pubblico ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.lgs. 163/2006. Il motivo di gravame quindi non ha fondamento. Ugualmente infondato è il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti. Con riferimento al decreto di occupazione d'urgenza, nel provvedimento si legge che "ricorrono le condizioni ...per far luogo all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, in quanto l'opera in è oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/2001, c.d. Legge obiettivo". La motivazione appare sufficiente a far comprendere le ragioni dell'occupazione d'urgenza. D'altro canto l'art. 22 bis comma 2 del DPR n. 327/2001 dispone che il decreto di occupazione d'urgenza può essere emanato ed eseguito senza particolari indagini o formalità, tra l'altro, per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, come è l'opera in questione. Trattasi di interventi che, per la loro stessa natura e per le finalità che intendono perseguire, oltre che per le procedure speciali con cui sono decisi, hanno in sé un connotato di urgenza, pertanto ben può ritenersi che l'esigenza della motivazione che giustifica il decreto di occupazione d'urgenza, nel caso di opere di cui alla legge n. 443 del 2001, coincida con la circostanza che l'opera sia stata effettivamente inclusa nel relativo programma approvato dal CIPE (cfr. Tar Salerno sez. I 1° ottobre 2012 n. 1764; Tar Firenze sez. I 26 maggio 2009 n. 898). Tenuto conto della normativa di riferimento e della sua ratio, la motivazione espressa nel decreto di occupazione d'urgenza appare quindi adeguata. In relazione al decreto di occupazione temporanea di cui all'art. 49 del DPR n.327/2001, nel provvedimento impugnato si legge che "l'occupazione temporanea dei citati beni è necessaria alla corretta esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale, come risulta dai piani particellari allegati, in quanto su detti beni dovranno essere realizzate piste di cantiere". Ora, l'occupazione temporanea di aree non preordinate all'esproprio, di cui all'art. 49 del DPR n.327/2001, è funzionale all'approvvigionamento di materiali, all'impianto di cantieri ovvero alla fruizione di altre utilità necessarie all'esecuzione di un'opera pubblica. La pur stringata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato ha dato conto della strumentalità e della funzionalità dell'occupazione alla corretta esecuzione dei lavori. A fronte di tale supporto motivazionale la società ricorrente non ha, di contro, fornito elementi tali da infirmare quanto posto a giustificazione dell'occupazione temporanea. D'altro canto, considerato la complessità e l'impatto dell'opera risulta essere fatto notorio che l'esecuzione dei lavori involga, seppur temporaneamente, anche aree limitrofe ai lotti direttamente interessati dall'opera stessa. Anche il secondo motivi di ricorso va dunque respinto. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ha dedotto che i provvedimenti impugnati non consentirebbero il mantenimento di una relazione equilibrata tra gli interessi della collettività a veder realizzata l'opera pubblica ed il diritto del singolo a godere del bene di proprietà e ad esercitarvi l'attività d'impresa, diritti entrambi costituzionalmente tutelati.»

IL DINIEGO A UNO SCAVO PREVENTIVO PER VALUTARE LE POSSIBILITÀ EDIFICATORIE COMPORTA VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ DA INDENNIZZARE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3296 del 05/07/2017

Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Luciano Barra Caracciolo

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → EDIFICABILITÀ → VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ → STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO → INDAGINI PRELIMINARI

Sintesi: Il diniego della Soprintendenza a uno scavo preventivo al fine di valutare le “possibilità edificatorie” del lotto equivale all’imposizione, non motivata né indennizzata, di un vincolo di inedificabilità sull’area; dall’altro, dopo che i sondaggi fossero stati eseguiti, e avessero, in ipotesi, portato a ritrovamenti di qualche interesse, rimarrebbero intatti i poteri della Soprintendenza a tutela degli stessi.

Estratto: «Nella prima parte, descrive lo stato dei luoghi, e spiega diffusamente che il lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti appellati fa parte di un’area di interesse archeologico; fornisce poi alcuni dettagli su quanto rinvenuto nell’area stessa nel corso di precedenti campagne di scavo, le quali però non hanno interessato il lotto per cui è causa. Nella seconda parte, ritiene da ciò di trarre la conseguenza del diniego: “appare evidente per quanto detto che una qualsiasi edificazione nel lotto 58 andrebbe a interferire con un tessuto insediativo ampiamente documentato, ragione per cui questo ufficio ritiene... di non dover aderire alla proposta avanzata di effettuare saggi di scavo preventivi”². Contrariamente a quanto afferma l’amministrazione nell’appello, tale motivazione è incongrua. Occorre partire dal dato indiscutibile per cui i ricorrenti appellati hanno chiesto non di essere autorizzati senz’altro ad edificare, ma di poter effettuare appunto “saggi di scavo preventivi” al fine di valutare le “possibilità edificatorie” del lotto (doc. 3 in I grado ricorrenti appellati, copia domanda), ovvero in sintesi hanno inteso conoscere con esattezza la situazione dei loro lotti, per potersi determinare di conseguenza.³ In tali termini, quindi, non risponde a logica rifiutare puramente e semplicemente di portare avanti l’indagine conoscitiva che la stessa Soprintendenza ha ritenuto necessaria per decidere della sorte dell’area. In proposito, nemmeno è congrua l’affermazione, pure contenuta nell’appello, secondo la quale i lotti edificati sarebbero altri, perché si tratta di decidere del lotto dei ricorrenti appellati, la cui sorte non risulta in alcun modo collegata con quella di altri terreni della stessa zona. Sono pertanto corrette le affermazioni contenute nella sentenza impugnata: da un lato, il diniego della Soprintendenza equivale all’imposizione, non motivata né indennizzata, di un vincolo di inedificabilità sull’area; dall’altro, dopo che i sondaggi fossero stati eseguiti, e avessero, in ipotesi, portato a ritrovamenti di qualche interesse, rimarrebbero intatti i poteri della Soprintendenza a tutela degli stessi.»

I PRIVATI UTILIZZATORI NON POSSONO ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO EX 42 BIS

TAR BASILICATA n.472 del 06/07/2017

Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: Giuseppe Caruso

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA → OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA → NON ESISTE

Sintesi: L'illecito spossessamento, di natura permanente, dei terreni di proprietà privata da parte della Pubblica Amministrazione e la loro irreversibile trasformazione in seguito alla costruzione di un'opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà di tali terreni dal privato all'Amministrazione.

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → ACCORDI, CONTRATTI PRELIMINARI

Sintesi: Nel caso in cui siano stati stipulati eventuali contratti preliminari, con l'impegno di cessione dei terreni illegittimamente occupati, il Commissario ad acta ex art. 86 L. n. 289/2002, chiamato ad applicare l'articolo 42-bis TUEs potrà eventualmente adire il Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 2932 C.C. in ordine al quantum, ma senza che ciò possa bloccare l'acquisizione sanante.

PATOLOGIA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → ADOZIONE, COMPETENZA → SOGGETTI PRIVATI

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione sanante può essere adottato esclusivamente dall'Autorità amministrativa titolare del potere ablatorio, pure quando i beni immobili vengono utilizzati per finalità di interesse pubblico da soggetti privati (sul punto cfr. il comma 5 del citato art. 42 bis DPR n. 327/2001), anche perché tali beni vengono acquisiti al patrimonio indisponibile delle Amministrazioni esproprianti.

Estratto: «Con riferimento ai terreni foglio di mappa n. 44, particelle nn. 541, 561 e 564, non è stato emanato il provvedimento di espropriazione definitiva e/o stato stipulato il contratto di cessione bonaria e perciò esse sono tuttora di proprietà della ricorrente. Ne deriva che il Commissario ad acta ex art. 86 L. n. 289/2002 deve pronunciarsi sull'istanza della ricorrente del 28.12.2016, finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, il cui comma 8 stabilisce la sua applicazione anche "ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore", in quanto l'illecito spossessamento, di natura permanente, dei terreni di proprietà privata da parte della Pubblica Amministrazione e la loro irreversibile trasformazione in seguito alla costruzione di un'opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà di tali terreni dal privato all'Amministrazione. E' al riguardo irrilevante la suindicata nota prot. n. 26409 del 14.2.2017, di riscontro all'istanza di significazione e diffida della ricorrente del 28.12.2016, in quanto il Commissario ad acta ex art. 86 L. n. 289/2002 con tale nota non ha esaminato nel merito la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, ma si è limitato a fare salve le intervenute prescrizioni ed a richiamare l'accordo transattivo del 15.7.2009, stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e ICLA Costruzioni Generali S.p.a. in liquidazione. Ed invero, pur tenendo conto della Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 735 del 19.1.2015, la